

DETERMINA 764 DEL 25/02/2025

**OGGETTO: TURISMO SOCIALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VACANZE IN CAMPEGGIO PER L’ESTATE 2025 ALLA DITTA HAPPY CAMP SPA – CIG B4DFA0E70F - PBM 8128**

**LA DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in particolare:
  - l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
  - l’art. 124, relativo alle pubblicazioni all’albo pretorio;
  - l’art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - l’art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare:
  - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato;
  - l’art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e l’Allegato I.1 all’articolo 3, comma 1, lettera d);
  - l’art. 21, che disciplina il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
  - l’art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - l’art. 28, relativo alla trasparenza dei contratti pubblici;
  - l’art. 48, comma 2, relativo all’interesse transfrontaliero;
  - l’art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;



- l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
- la deliberazione del Consiglio n. 86 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2026-2027 e nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta n. 5 del 9 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025 – 2027;

Premesso che:

- si rende necessario provvedere al servizio di organizzazione di vacanze in campeggio per l'estate 2025, ad esecuzione immediata, come da relazione agli atti;
- il presente approvvigionamento ha un valore pari a 138.990,23 IVA esclusa;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto sulla base della normativa citata in premessa;

Visto il preventivo presentato dall'operatore economico Happycamp S.p.a., individuato sulla base dell'istruttoria informale effettuata tramite Avviso pubblicato sul portale del Comune di Verona in data 18/11/2024, con sede legale in Castelnuovo del Garda, via Campanello n. 14, P.IVA 02919960233, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante Trattativa Diretta tramite SINTEL con ID n. 193217079;

Considerato che l'appalto in oggetto:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, non è divisibile in lotti, in quanto l'importo previsto assicura già l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ai sensi dell'art.14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non è un frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale volta ad evitare l'applicazione delle norme del codice;
- ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 36/2023, viene affidato in deroga al principio di rotazione in quanto l'affidamento alla summenzionata ditta Happycamp S.p.A. è giustificato:



- dall'assenza di alternative, dal momento che a seguito di Avviso pubblicato sul portale del Comune di Verona in data 18/11/2024 è stato l'unico operatore economico a presentare proposta di preventivo;
- dalla particolare struttura del mercato, stante il numero limitato di operatori economici interessati a fornire tali servizi all'ente;
- dall'accurata esecuzione a regola d'arte e qualità, nel rispetto dei tempi, costi e pattuizioni anche in termini qualitativi, di servizi già espletati in precedenti analoghi appalti a favore dell'Amministrazione e, pertanto, anche dal possesso in capo alla suddetta ditta di pregresse e documentate esperienze analoghe a quella oggetto di affidamento;
- dalla affidabilità ed idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo ed economico atteso, anche con riferimento agli stessi servizi assegnati in precedenza ad altri operatori, soddisfacendo le esigenze di interesse pubblico dell'Amministrazione;
- dalla congruità della proposta offerta in quanto proporzionale alla natura, qualità e complessità delle attività da svolgere e corrispondente ai fabbisogni che la stazione appaltante deve soddisfare, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, assicurando il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;

Dato atto che:

- il prezzo complessivo offerto pari a euro 138.990,23 IVA esclusa risulta congruo a seguito di comparazione dei prezzi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo - Codice CNEL H05D;
- è stata verificata la congruità del costo della manodopera indicato dall'operatore economico ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che le caratteristiche del servizio offerto:

- sono conformi alle specifiche tecniche richieste;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico che col presente affidamento si intende soddisfare;
- non prevedono criteri ambientali minimi di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

Considerato altresì che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per l'applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 102, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023 non sussistendo alcun contratto in essere nel settore di riferimento;

Preso atto che l'operatore economico sopra menzionato ha presentato:



- DGUE relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II e Capo III, della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023 e, espletate le verifiche di legge, è risultato che non sussistono i motivi di esclusione di cui al predetto Capo II, della Parte V (artt. 94 e 95) del medesimo D.Lgs. 36/23;
- la dichiarazione sostitutiva integrativa di essere edotto dagli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta n. 676 del 25 giugno 2024 e si è impegnato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, il Protocollo di legalità e il Patto d'Integrità del Comune di Verona;

Ritenuto di affidare il servizio all'operatore economico Happy Camp Spa, per un importo complessivo di euro 156.308,00, IVA inclusa;

Rilevato che l'operatore economico dovrà costituire la garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale come stabilito dall'art. 53 D.Lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità previste dall'art. 4 del Foglio patti e condizioni;

Ritenuto di prevedere per altre spese imprevedute ed urgenti che si rendessero necessarie in fase di svolgimento del servizio una somma di Euro 3.000,00;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è attività di turismo sociale per l'estate 2025;
- l'oggetto del contratto è il servizio di organizzazione di vacanze in campeggio per famiglie con minori e over 65 per l'estate 2025;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole negoziali essenziali nonché le caratteristiche funzionali sono contenute nel Foglio patti e condizioni, agli atti d'ufficio;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Considerato che si intende procedere con esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 676 del 25 giugno 2024;

## DETERMINA

1. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa, il servizio di organizzazione di vacanze in campeggio per l'estate 2025 ad esecuzione immediata all'operatore economico: Happy Camp Spa CF e Partita IVA 02919960233 con sede in Castelnuovo del Garda (Vr) per un importo complessivo di euro 138.990,23, IVA esclusa – CIG B4DFA0E70F;
2. di impegnare la spesa totale di euro 156.308,00 IVA inclusa, Euro 80.000,00 al cap. 16690/025 bilancio 2025 ed Euro 76.308,00 al cap. 18540/010 bilancio 2025, come da scheda allegata;
3. di impegnare ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC euro 35,00 sul capitolo 18540/010 del bilancio 2025;
4. di prevedere per gli imprevisti che dovessero verificarsi durante il servizio una spesa di euro 3.000,00 sul cap. 18540/010 del bilancio 2025;
5. di impegnare la spesa per la costituzione del Fondo Incentivante per le Funzioni Tecniche relativo al procedimento di affidamento del servizio in oggetto, impegnando allo scopo la somma di euro 2.779,00 a valere sul cap. 18540/010 del bilancio 2025;
6. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da interferenze sono pari a zero;
7. che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di nominare il responsabile unico del progetto nella persona dell'Avv. Chiara Bortolomasi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
9. di procedere alla stipula del contratto con il soggetto affidatario secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
10. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
11. di disporre l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023;
13. di dare atto altresì che:
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità prescritte dall'art. 9, comma 3 dell'allegato 11 del Manuale di gestione informatica dei documenti, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 151/2014;
  - si provvederà ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
CHIARA BORTOLOMASI

RIPRODUZIONE DI ORIGINALE INFORMATICO  
Numero Atto 764/2025 - Protocollo 77583/2025  
Documento firmato digitalmente da CHIARA BORTOLOMASI